

MANOVRA ■ Disposizioni in contrasto sulla partecipazione al gettito recuperato con il contributo delle municipalità

Lotta all'evasione, Comuni in bilico

L'ultima Finanziaria ha enfatizzato l'utilizzo dell'accertamento parziale, che esclude gli enti locali dalle riscossioni

La progressiva parzializzazione dell'accertamento fiscale, resa più tangibile dall'ultima Finanziaria (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri), potrebbe avere ricadute su una delle più discusse disposizioni che dovrebbero essere inserite nella manovra 2006: la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e quindi a una parte del gettito definitivo.

L'accertamento parziale potenziato. La legge 311/04 ha legittimato, dal 1° gennaio scorso, l'utilizzo dell'accertamento parziale non solo quando agli uffici fiscali arrivano elementi e segnalazioni da fonti esterne, ma anche quando l'attività di indagine è svolta "internamente" all'amministrazione finanziaria. Lo strumento è quindi utilizzabile anche quando gli elementi che permettono all'ufficio di vantare una pretesa erariale derivano da accessi, ispezioni, verifiche e segnalazioni della Direzione centrale accertamento, di una Direzione regionale oppure di un qualsiasi ufficio delle Entrate o di altre Agenzie fiscali.

La partecipazione dei Comuni. L'articolo 1 del decreto legge 203, in discussione al Senato e, in attuazione dell'articolo 44, Dpr 600/73, i Comuni hanno diritto a una quota dell'accertamento, pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali. Ora, anche prescindendo dalle modifiche introdotte dalla commissione Bilancio del Senato e dalla genericità della norma (l'attuazione è demandata a un provvedimento delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali), la partecipazione al gettito dell'ente locale è compromessa dall'evoluzione dell'accertamento parziale. Infatti, per espressa disposizione normativa, nei casi di

In gioco il 30% delle somme fatte emergere

«Parziale» potenziato
L'agenzia delle Entrate può utilizzare l'accertamento parziale anche sulla base di segnalazioni e verifiche interne

Il confronto tra due manovre

Le disposizioni sull'accertamento contenute nella Finanziaria 2005 e nel decreto fiscale collegato alla manovra 2006



accertamento parziale non si applica l'articolo 44, ossia la partecipazione dei Comuni all'accertamento, che l'articolo 1 del decreto legge n. 203 sta cercando di rivitalizzare.

«Ingorgo normativo». L'esclusione dell'ente locale dall'attività che ruotava intorno all'accertamento parziale poteva avere senso quan-

do questo si caratterizzava per la materializzazione di un atto derivante da segnalazioni esterne o da incrocio dei dati: il Comune, infatti, non poteva in alcun modo essere funzionale a quella particolare modalità di accertamento. Oggi, invece, si è venuto a creare una sorta di ingorgo normativo in quanto, men-

Le due disposizioni vanno in direzione diametralmente opposta e non sembra possibile rimediare con il solo decreto attuativo previsto dal decreto legge n. 203: questo provvedimento, infatti, ha natura regolamentare e, quindi, non può derogare una norma primaria. Né si può sostenere che l'esclusione attualmente prevista ha esclusivamente natura funzionale, con riferimento al vecchio accertamento parziale e che, in questi termini, andrebbe intesa e coordinata col nuovo corso della Finanziaria 2006: oggi questa esclusione, se si considera il maggiore ricorso al nuovo accertamento parziale, pesa come un macigno sul tentativo di rimettere in gioco i Comuni.

Non resta, allora, che intervenire sulle disposizioni che disciplinano l'accertamento parziale, eliminando l'esclusione attualmente prevista, così da sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi limitativa della partecipazione dell'ente locale, soprattutto se l'articolo 1 del decreto legge n. 203 dovesse prendere forma, come sembra, assegnando ai Comuni la quota del 30% esclusivamente sulle maggiori entrate accertate rispetto agli esercizi precedenti, anche per effetto della loro cooperazione.

CARLO NOCERA

Da martedì 8 più «contatto» tra gli Stati Ue

La disciplina dell'accertamento fiscale incorpora nuove norme, di matrice comunitaria, in materia di assistenza amministrativa. Martedì 8 novembre (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 248 del 24 ottobre 2005) entra infatti in vigore il decreto legislativo 215/05. Il provvedimento recepisce in Italia due recenti direttive (2003/93/Ce e 2004/56/Ce) che hanno integrato e aggiornato il quadro normativo tracciato dalla direttiva 799 del 1977, originariamente rivolta solo alle imposte sui redditi, ma in seguito estesa all'Iva (dal 1981) e alle accise (dal 1993).

Le innovazioni previste dal decreto italiano di recepimento sono numerose e riguardano l'introduzione di un regime generalizzato, in ambito comunitario, di verifiche simultanee, la riformulazione dei vincoli di segretezza e l'estensione dello scambio di informazioni anche all'imposta sulle assicurazioni (attraverso l'inserimento di un nuovo articolo, il 28-bis, alla legge 1261/61, relativa alle «disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi»).

Di particolare rilievo sono anche le norme (alle quali è dedicato il nuovo articolo 60-bis del Dpr 600/73) che consentono la notifica di atti e decisioni degli organi amministrativi a destinatari domiciliati all'estero, per il tramite delle autorità locali.

Le verifiche simultanee. Dispongono ora i comuni da 6 a 9 dell'articolo 31-bis del Dpr 600/73, che attribuiscono all'amministrazione finanziaria italiana la facoltà di effettuare controlli simultanei con le amministrazioni degli altri Stati Ue quando le verifiche «appaiono più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro». Sono di competenza dell'amministrazione l'individuazione dei contribuenti interessati e l'indicazione dei motivi della scelta.

E inoltre prevista la partecipazione dell'amministrazione italiana (attraverso la designazione di un rappresentante cui compete «la direzione e il coordinamento» dell'attività) ai controlli promossi dalle autorità competenti di un altro Stato Ue. L'amministrazione può rifiutare di eseguire il controllo richiesto (la direttiva precisa del resto, nel preambolo, che i controlli avvengono «mediante accordo reciproco e su base volontaria»), specificandone i motivi.

La procedura delineata dal decreto 215/05, che ripropone il nuovo articolo 8-ter della direttiva del 1977, si affianca a quella attualmente prevista da diversi accordi bilaterali, di natura amministrativa, sottoscritti dall'Italia a partire dagli anni Ottanta e tradizionalmente fondati sulla clausola convenzionale relativa allo scambio di informazioni. Gli accordi di questo tipo attualmente in vigore riguardano dodici Paesi, anche comunitari (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Stati Uniti, e Svezia). La nuova procedura si aggiunge anche a quella prevista dall'articolo 8 della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, promossa congiuntamente dall'Ocse e dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia nel gennaio scorso.

I vincoli di segretezza. L'articolo 31-bis del Dpr 600 contiene anche le norme che tutelano il segreto. Con formula mutuata da quella dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del modello Ocse, la norma precisa che lo scambio di informazioni può essere rifiutato in presenza di un segreto commerciale, industriale o professionale o quando la diffusione delle informazioni sia contraria a motivi di ordine pubblico. Viene anche ricollocata la norma contenuta nell'articolo 68, ultimo comma, che chiarisce come la comunicazione di informazioni, secondo la direttiva 799/77, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

GIOVANNI ROLLE

INTERVENTO

DI GIANFRANCO DRAGOTTI*

Con la Finanziaria 2006, ispirata a rigore e risparmio, lo Stato si prepara a rinunciare a introiti annui dell'ordine, in termini prudenziali, di 50-60 milioni di euro, sobbarcandosi in aggiunta un onere supplementare di oltre 20 milioni di euro. Nel disegno di legge, all'articolo 48, si prevede infatti l'abrogazione degli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, il che significa cancellare qualsiasi tassa (di deposito oppure di mantenimento in vigore) dei brevetti di invenzione, dei modelli di utilità e dei modelli e design. Meno di un anno fa («Il Sole-24 Ore», 30 gennaio 2005) un provvedimento incluso nella Finanziaria 2004 aumentava del 30% quelle tasse (oltre a quelle sulla registrazione dei marchi d'impresa).

Se finora l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) in media poteva contare, unicamente attraverso le tasse versate dagli utenti dei servizi di proprietà industriale, su circa 70 milioni di euro, con il taglio previsto dall'articolo 48 rimarrebbero unicamente in vigore le tasse per la registrazione di marchi di impre-

Brevetti indifesi senza una tassa

sa e di altri titoli di proprietà industriale, e la diminuzione di entrate per l'Erario può essere calcolata in oltre 50 milioni di euro. Ma non basta: lo Stato italiano dovrebbe anche sobbarcarsi il predetto onere supplementare da versare all'Ufficio brevetti europeo, dovendo rispettare l'impegno sottoscritto quando l'Italia nel 1978 ha ratificato l'adesione alla Convenzione sul rilascio del brevetto europeo.

A fronte di circa 9.000 domande di brevetto nazionali (in maggioranza depositate da soggetti nazionali e quindi collegabili alle innovazioni frutto della ricerca italiana) l'Ufficio italiano brevetti e marchi riceve circa 30.000 depositi di convalida per l'Italia di brevetti europei. Di questi sono titolari in larghissima maggioranza industrie straniere, in particolare americane e giapponesi, che quindi godrebbero di un regalo del tutto inaspettato e insperato.

L'Italia, infatti, si porrebbe in una situazione unica rispetto a tutto il

resto del pianeta: sono circa 195 i Paesi che hanno una legislazione nazionale o regionale in materia di brevetti, modelli e marchi, ma in nessuno di questi lo Stato rinuncia a chiedere tasse (in molti casi veramente rilevanti), sia per il deposito della relativa domanda sia — e soprattutto — per mantenere in vigore il

Si rischia di agevolare senza motivo la concorrenza di aziende straniere

titolo una volta rilasciato.

Il provvedimento della nuova Finanziaria ha anche altre ricadute importanti sui comparti industriali e commerciali del paese. Finora, infatti, le industrie straniere utilizzavano in modo oculato lo strumento brevettuale, in termini di numero di depositi e di mantenimento in vita del brevetto. Sui primi incidono i costi di deposito e quindi le relative

tasse, mentre per il mantenimento in vita del brevetto interviene l'andamento crescente delle tasse annuali da corrispondere allo stato.

Con l'entrata in vigore nel 1978 della Convenzione sul brevetto europeo, gran parte della brevettazione da parte delle industrie straniere si è riversata su questo strumento, riservando e posticipando l'ottenimento della tutela in Italia alla convalida nazionale del brevetto europeo concesso. Ciò ha significato un minor numero di monopoli in mano a indu-

strie straniere e quindi minori impedimenti per quelle nazionali. Inoltre, l'importo crescente delle tasse annuali di mantenimento in vigore ha fatto sì che nella maggioranza dei casi il brevetto venisse lasciato decadere intorno al decimo anno di vita, liberalizzando così ulteriormente il campo tecnologico.

Nella nuova situazione gli italiani, ma anche e soprattutto gli stranieri,

non avranno remore nel moltiplicare i depositi brevettuali nel nostro Paese e i brevetti che ne risulteranno rimarranno in vigore fino alla scadenza naturale di 20 anni, vanificando i vantaggi. Ovviamente l'unica ricaduta sicuramente negativa ipotizzabile è quella di un peggioramento dei servizi resi dall'Uibm che già ora (ossia nella condizione in cui apporta un utile consistente) si dibatte in notevoli ristrettezze di bilancio e fondi.

Forse alla radice del problema sta il fatto che nel nostro ordinamento le tasse brevettuali sono state e sono di esclusiva competenza del ministero dell'Economia, mentre logica vorrebbe che fossero determinate dalle Attività produttive e in particolare dall'Uibm, che ben conoscono i costi dei servizi che in materia lo Stato rende agli utenti.

Volendo sostenere l'innovazione italiana sarebbe molto più fruttuoso e al tempo stesso molto meno costoso adottare provvedimenti specifici per sostenere il ricorso allo strumento bre-

vettuale da parte delle industrie italiane, specie le Pmi: in anni recenti iniziative di questo tipo a livello locale, come nel caso della Provincia e della Camera di commercio di Milano, hanno riscosso un notevole successo, ma sono fenomeni sporadici. Parimenti e forse più fruttuoso sarebbe destinare gli introiti delle tasse brevettuali al potenziamento dei mezzi e soprattutto del personale qualificato dell'organo amministrativo che cura i servizi di proprietà industriale.

In terzo ma non ultimo luogo, altrettanto importante sarebbe destinare parte dei proventi cui lo Stato italiano vuole rinunciare al potenziamento di quelle sezioni specializzate competenti in materia di proprietà industriale, nate nel 2003 e alle prese con i consueti problemi di mezzi e di organico.

Infine, se il Governo volesse dare un segno chiaro dei suoi intendimenti di favorire l'innovazione il primo provvedimento da prendere sarebbe quello di riesaminare e razionalizzare l'aumento delle tasse entrato in vigore nel gennaio scorso e del quale si era già dimostrata l'inopportunità.

* Presidente del Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale

LA QUALITÀ È UN DIRITTO. PRETENDILA CERTIFICATA.

Il Sole 24 ORE ti regala l'unico strumento ufficiale per trovare la Qualità in Italia: un CD con l'elenco completo delle oltre 100.000 Aziende e Organizzazioni Certificate sotto Accredimento. Potrai effettuare ricerche incrociate anche per ragione sociale, settore, organismo e norma.

Non viviamo forse in una società sempre più esigente ed attenta alla Qualità?

L'Annuario Ufficiale è il mezzo per trovarla.

In regalo il 7 novembre con Il Sole 24 ORE.



www.ilsole24ore.com